

Estratto dalla Legge Regionale n° 9 - Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro – Capitolo riguardante i giovani disoccupati con disabilità.

SCHEDA B

Capo IV art. 19 e 20 - Misure in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità

Art 19 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

1. La Regione esercita i compiti in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Al collocamento delle persone con disabilità, inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di servizi e misure per il lavoro di cui alla presente legge.

2. L'ASPAL è la struttura che gestisce la materia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e i centri per l'impiego sono individuati quali uffici competenti per l'erogazione dei servizi.

3. I centri per l'impiego attuano gli interventi a favore delle persone disoccupate e che aspirano a un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi. In particolare, i centri per l'impiego provvedono a:

a) tenere gli elenchi e predisporre le graduatorie compilate secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

b) avviare al lavoro ed effettuare, qualora richiesta, la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla lettera a);

c) stipulare le convenzioni finalizzate all'inserimento mirato;

d) raccogliere in maniera sistematica i dati relativi al collocamento mirato che confluiscono nel sistema informativo;

e) verificare gli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone con disabilità.

4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui al comma 3, lettera a), nel rispetto di quanto

indicato nell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'ASPAL individua i centri per l'impiego che, oltre alle funzioni previste al comma 3, svolgono i seguenti compiti:

- a) rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;
- b) trasmissione delle comunicazioni, anche in via telematica, previste nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) promozione e stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni-quadro su base territoriale secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni.

6. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, i criteri e le modalità omogenee per la stipula delle convenzioni di cui al comma 5, lettera c), prevedendo specifiche forme di semplificazione e tempi certi per quelle che riguardano le persone con disabilità psichica e i presupposti per la validazione delle convenzioni-quadro di cui al comma 5, lettera d). La deliberazione, inoltre, stabilisce:

- a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura tale da non superare comunque un quinto del totale della quota d'obbligo;
- b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, parametrato alla congruità del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale.

7. Presso i centri per l'impiego di cui al comma 5 opera un comitato tecnico con compiti di:

- a) valutazione delle capacità lavorative delle persone con disabilità;
- b) definizione degli strumenti e delle prestazioni utili all'inserimento mirato;
- c) predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità;
- d) ogni altro compito a esso espressamente attribuito dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il comitato tecnico è costituito da:

- a) il dirigente dell'ASPAL territorialmente competente o un suo delegato;
- b) un esperto del settore sociale;
- c) un medico legale designato dall'ASL.

9. I componenti del comitato tecnico sono nominati dal direttore dell'ASPAL. A essi non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 27 del 1987.
10. L'ASPAL coordina le attività previste dal presente articolo e svolge direttamente le funzioni che richiedono una gestione di dimensione regionale.

Art 20 Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

1. La Regione promuove e sostiene l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e al rafforzamento del collocamento mirato.
3. A valere sul fondo sono erogati:
 - a) contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
 - b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, e per l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
 - c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità del presente capo.
4. Il fondo è alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai versamenti obbligatori effettuati dai datori di lavoro e non versati al fondo di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e da risorse regionali.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il comitato di cui al comma 6, approva un programma annuale con il quale sono individuati gli interventi finalizzati all'inserimento e all'integrazione lavorativa, le misure volte a rendere le modalità lavorative adeguate rispetto alle esigenze delle persone con disabilità, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alle diverse

finalità e infine i criteri e le modalità di gestione del fondo e di verifica dei risultati.

6. È istituito il Comitato regionale del fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il fondo, alle modalità di gestione e alla verifica dei risultati.

7. Il comitato regionale del fondo è costituito da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

c) un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

d) un componente designato dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello regionale.

8. Il comitato regionale del fondo è istituito con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 7, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; la durata in carica del comitato è pari a quella della legislatura regionale. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27 del 1987.

9. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite in apposito regolamento approvato dal comitato stesso. Alle riunioni del comitato partecipa di diritto il direttore dell'ASPAL o un suo delegato.

10. Presso l'Assessorato competente in materia di lavoro è istituito l'albo regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'accesso e la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 19, comma 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ne definisce le modalità di tenuta, revisione e aggiornamento e i requisiti di iscrizione in conformità alla normativa vigente.

Cagliari, 26 agosto 2016

A cura di
Alfio Desogus